

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)**  
**INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 FEBBRAIO 2015 - 14 MARZO 2015**

Nel mese di Febbraio 2015, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT in data 13.03.2015, è risultato pari a **106,8** (base 2010 = 100), è incrementato dello 0,00% rispetto al mese precedente.

In applicazione dell'art. 1 della legge 29.5.1982 n. 297, **per i rapporti di lavoro cessati dal 15.02.2015 al 14.03.2015, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2014** deve essere rivalutato complessivamente dello **0,250000%** così calcolato:

$$\begin{array}{l}
 1) \quad \frac{106,8 - 107,0}{107,0} \times 75\% = \quad \mathbf{0,000000\%} \quad (1) \\
 2) \quad 1,50\% \times 02/12 = \quad \mathbf{0,250000\%} \\
 \hline
 \mathbf{TOTALE} \quad \mathbf{0,250000\%}
 \end{array}$$

Rammentiamo che l'ISTAT fornirà l'indice di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2015 rispettivamente il 14 Aprile, 13 Maggio, 15 Giugno, 14 Luglio, 11 Agosto, 14 Settembre, 14 Ottobre, 13 Novembre, 14 Dicembre 2015.

2015	Data di cessazione del rapporto di lavoro		Indici ISTAT (2010=100)	Variazione % su Dicembre 2014 (1)	Riduzione al 75%	Aumento fisso: 1,50% annuo (1/12° mese)	Coefficiente % di rivalutazione del T.F.R. 2014	Montante % per dirigenti industriali (2)
	Dal	Al						
GENNAIO	15.01.15	14.02.15	106,5	0,000000	0,000000	0,125000	0,125000	414,456220
<b>FEBBRAIO</b>	<b>15.02.15</b>	<b>14.03.15</b>	<b>106,8</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,250000</b>	<b>0,250000</b>	<b>414,973644</b>
MARZO	15.03.15	14.04.15				0,375000		
APRILE	15.04.15	14.05.15				0,500000		
MAGGIO	15.05.15	14.06.15				0,625000		
GIUGNO	15.06.15	14.07.15				0,750000		
LUGLIO	15.07.15	14.08.15				0,875000		
AGOSTO	15.08.15	14.09.15				1,000000		
SETTEMBRE	15.09.15	14.10.15				1,125000		
OTTOBRE	15.10.15	14.11.15				1,250000		
NOVEMBRE	15.11.15	14.12.15				1,375000		
DICEMBRE	15.12.15	14.01.16				1,500000		

**Note alla tabella**

(1) L'indice ISTAT del mese di Dicembre 2014, sul quale deve essere calcolato per il 2015 la variazione percentuale è pari a 107,0.

(2) Il "Montante percentuale" deve essere utilizzato per rivalutare la mezza mensilità maturata dai dirigenti industriali fino al 31.1.1979, accantonata al 31.5.1982 (cfr. APIAPPUNTI n. 3/Marzo 1986 pag. L/174), da escludere nella determinazione dell'aliquota fiscale di cui all'art. 2, comma 3, della legge 26.9.1985 n. 482 (cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1985 pag. L/591).

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio **Relazioni Industriali e Sindacali** di Apindustria Brescia - Tel. 030 23076 Fax 030 23076160 - [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it)

Brescia, 16 Marzo 2015